

12/07/2010 - Procedure di segnalazione in caso di mandato conferito da altra fiduciaria (mandato multiplo)

DOMANDA: La Legge 7 giugno 2010 n.98, art. 2, comma 2, prevede, tra l'altro, che le società fiduciarie, nei casi in cui il mandato abbia a oggetto partecipazioni in società sammarinesi, siano tenute a comunicare "le generalità dei fiducianti, la misura della partecipazione a ciascuno ascrivibile nonché, ove diversi da persone fisiche, le generalità dei loro titolari effettivi". Tuttavia, la Legge antiriciclaggio (Legge 92/2008), dispone che, all'atto dell'instaurazione di un rapporto o del compimento di una prestazione, i soggetti designati sammarinesi (fra cui, come noto, le fiduciarie) non debbano adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, se questa è:

- 1) un soggetto finanziario di cui all'articolo 18, lettera a), b) c) della legge 92/2008;
- 2) un soggetto estero che svolge in via principale un'attività riconducibile alle attività riservate di cui alle lettere A), B), C), D) ed E) dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165, insediato in uno stato che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente legge.

Posto che pertanto la fiduciaria iscritta a libro soci può in queste fattispecie non conoscere l'identità del/i titolare/i effettivo/i, come dovrà comportarsi per adempiere agli obblighi di cui alla legge 98/2010?

RISPOSTA: Qualora il mandato oggetto dell'intestazione societaria, sia stato conferito da società fiduciaria (sammarinese o estera), dovranno essere trasmessi al Dipartimento di Vigilanza i dati concernenti i titolari effettivi del mandato, questi ultimi definiti come le persone fisiche che ne sono, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, fiducianti, e che quindi si pongono all'ultimo anello della catena partecipativa. Qualora, entro il termine del 23 luglio 2010, la società fiduciaria non fosse in grado di risalire ai dati riguardanti il titolare effettivo del mandato, dovrà recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della citata Legge.

12/07/2010 - Responsabile delle comunicazioni

DOMANDA: Nella tabella 2 “Attributi informazioni di contatto” [NdR: del documento d’istruzioni operative], i dati del responsabile della comunicazione devono essere quelli del Legale Rappresentante o possono essere anche di una persona diversa?

RISPOSTA: A pagina 8 del manuale “Istruzioni Operative”, viene statuito che “la comunicazione via posta ordinaria dovrà essere firmata esclusivamente dal legale rappresentante della società fiduciaria partecipante, non sono ammesse procure”. Si pone quindi un obbligo di firma in capo al legale rappresentante nell’atto d’invio della comunicazione cartacea.

Posto questo obbligo, i dati del responsabile della comunicazione possono essere diversi da quelli del legale rappresentante, sia per quanto riguarda la segnalazione via posta ordinaria (l’unica che permette di adempiere all’obbligo previsto dalla Legge 7 giugno 2010 n. 98), sia per quanto riguarda la segnalazione elettronica (che ha da un lato funzione gestionale dell’Archivio delle Partecipazioni Fiduciarie, al fine di assicurare una più veloce archiviazione e consultazione, e dall’altro funzione di test, allo scopo di valutare previamente la conformità della comunicazione scritta).

12/07/2010 - Lingua di indicazione del Paese dell'indirizzo di residenza / sede legale

DOMANDA: All'interno delle istruzioni operative pubblicate sul sito di BCSM si evince che, nell'indicazione dell' "indirizzo di residenza / sede legale" del fiduciante o titolare effettivo, deve essere indicata anche la nazione. All'interno di alcuni degli esempi pubblicati, si nota che essa è espressa in lingua inglese (es: Italy, Rep. of San Marino, New Zealand, ecc.). Tale indicazione in lingua inglese è necessaria?

RISPOSTA: Le segnalazioni che utilizzano i facsimili in lingua italiana devono essere redatte nella medesima lingua. Per l'attributo "Indirizzo di residenza / Sede legale" delle informazioni segnaletiche, e analogamente per l'attributo "Indirizzo" delle informazioni del mittente, se la nazione è diversa da "Repubblica di San Marino" o "Italia", tale valore dovrà essere espresso in lingua inglese (es. "New Zealand" invece di "Nuova Zelanda").

12/07/2010 - Formato numeri telefonici e fax

DOMANDA: Il formato richiesto per il numero di telefono e fax è corretto come segue: +378 05499123456?

RISPOSTA: Per quanto riguarda il formato del numero di telefono o di fax, come indicato a pag. 8 del manuale “Istruzioni Operative”, esso dovrà essere congruente a quanto specificato dallo standard ITU-T E.123, ad esempio: per un numero telefonico sammarinese +378 0549 123456; mentre per un numero telefonico italiano +39 02 123456.

17/08/2010 – Formati delle segnalazioni

DOMANDA: E' possibile inviare tramite posta ordinaria la stampa delle segnalazioni compilate sul modello Excel in luogo del modello predisposto in formato word?

RISPOSTA:

Non è consentito l'invio del modello Excel al fine di assolvere agli obblighi di comunicazione in forma scritta. Gli stessi non sono alternativi

Con riferimento alla segnalazione cartacea, il prospetto da inviare deve essere conforme al facsimile disponibile in formato word al seguente indirizzo:

<http://www.bcsm.sm/site/home/funzioni/altre-funzioni/archivio-partecipazioni-fiduciarie-1.982010/documento945.html>.

Il modello previsto per la trasmissione elettronica è quello in formato Excel. Non sono consentiti invii di file in formato PDF del modello Excel.

17/08/2010 – Canali e formati delle comunicazioni

DOMANDA: Quali sono i canali e i formati disponibili per l’invio delle comunicazioni?

RISPOSTA: La nuova versione delle “Istruzioni Operative” introduce nuove modalità per l’invio delle segnalazioni in formato elettronico.

In particolare, nel caso di invio tramite posta elettronica, è stata prevista la possibilità, per il soggetto segnalante, di utilizzare una modalità protetta con l’utilizzo di una password da comunicare a Banca Centrale conforme al modello allegato alle Istruzioni operative. In tal caso, il file inviato tramite posta elettronica dovrà essere compresso secondo lo standard “.zip”.

Al soggetto segnalante è comunque consentito l’invio, tramite posta elettronica, del file Excel senza l'utilizzo di password.

E’ stata introdotta, altresì, la possibilità di far pervenire a BCSM, le segnalazioni elettroniche tramite posta ordinaria o consegna brevi-manu mediante l’utilizzo di Supporti ottici (CD-R / DVD-R) al medesimo indirizzo postale già indicato nelle Istruzioni Operative.

Si ricorda che è sempre necessario l’invio cartaceo a cui deve seguire l’invio elettronico. Le due modalità (posta elettronica o supporto ottico) descritte per la trasmissione delle segnalazioni elettroniche sono da intendersi alternative.

Con riferimento alla segnalazione cartacea, il prospetto da inviare deve essere conforme al facsimile disponibile al seguente indirizzo:

<http://www.bcsm.sm/site/home/funzioni/altre-funzioni/archivio-partecipazioni-fiduciarie-1.982010/documento945.html>, e quindi diverso da quello previsto per la trasmissione elettronica.

Aggiornato al 17/08/2010